

In merito al quesito posto in data 11 ottobre 2004 dal GRTN ed alle numerose richieste di chiarimenti formulate, anche per le vie brevi, da Regioni e Enti Locali, in merito ai criteri relativi alla determinazione delle fasce di rispetto previste dal DPCM 8 luglio 2003, si comunica quanto segue:

In data 18 marzo 2004 la Direzione Generale Salvaguardia Ambientale del Ministero dell'Ambiente con nota indirizzata all'APAT, nel rammentare che in base al comma 2 dell'art. 6 del DPCM 8 luglio 2003 era compito dell'APAT stessa, sentite le ARPA e con l'approvazione del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio, definire la metodologia di calcolo per la determinazione delle fasce di rispetto, chiedeva di "fornire allo scrivente lo stato di avanzamento dei relativi lavori ed ogni altra eventuale notizia utile sull'argomento in questione, sollecitando la massima possibile urgenza".

In data 5 maggio 2004, in risposta alla richiesta di cui sopra, l'APAT con nota a firma del suo Direttore Generale, ha comunicato di aver avviato una serie di attività volte alla determinazione delle procedure tecniche richieste fornendo nel contempo, "una metodologia di calcolo per la determinazione provvisoria delle fasce di rispetto pertinenti ad una o più linee elettriche".

A tale metodologia, in appresso specificata, questa Direzione, in assenza di ulteriori comunicazioni da parte dell'APAT si sta attenendo nel fornire chiarimenti.

La metodica da usarsi per la determinazione provvisoria delle fasce di rispetto pertinenti ad una o più linee elettriche aeree o interrate che insistono sulla medesima porzione di territorio può compiersi come segue:

il gestore considera i dati caratteristici delle linee, ivi incluse le eventuali condizioni di fase relativa tra più linee elettriche intersecanti o vicine

si assume come portata in corrente circolante nelle linee, la relativa "corrente in servizio normale" così come definita all'interno della norma CEI 11-60. Nel caso di linee elettriche aeree con tensione maggiore di 100 kV, la corrente può essere definita secondo la stessa norma al cap.3.1. Negli altri casi viene definita dal gestore;

le linee possono essere schematizzate così come prevede la norma CEI 211-4 "Guida ai metodi di calcolo dei campi elettrici e magnetici generati da linee elettriche", cap.4.1. Il calcolo può essere eseguito secondo l'algoritmo definito al cap. 4.3;

si calcolano le regioni di spazio definite dal luogo delle superfici di isocampo di induzione magnetica pari a 3  $\mu$ T (art. 4 DPCM 8 luglio 2003, obiettivi di qualità) in termini di valore efficace;

le proiezioni verticali a livello del suolo di dette superfici determinano le fasce di rispetto. Le relative dimensioni espresse in metri possono essere arrotondate all'intero più vicino.

F.to il Direttore Generale

Ing. Bruno Agricola